



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10581 del 2014, proposto da:
Federazione Italiana Aero Modellismo, rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi
Iambrenghi in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4/B;

contro

Aero Club D'Italia (Aeci) ed Enac, rappresentate e difese per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di lei domiciliate in Roma,
via dei Portoghesi 12;

***per l'annullamento del silenzio-rifiuto sulla richiesta di accesso ai documenti
amministrativi.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la costituzione dell'amministrazione resistente;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la FIAM agiva avverso il silenzio-rifiuto formatosi ad opera dell'Aereo Club D'Italia, rispetto all'istanza presentata in data 30.05.2014, con la quale era stato richiesto di estrarre copia dell'elenco di scuole di aereo modellismo in grado di rilasciare la patente, prevista dall'art. 23 del regolamento Enac, sui mezzi aerei a pilotaggio remoto.

La FIAM lamentava, pertanto, la violazione dell'obbligo di trasparenza nonché la violazione dell'art. 22 co. 2 e 3 L. 241/1990.

Si costituiva l'Aereo Club d'Italia, chiedendo la cessazione della materia del contendere a seguito della pubblicazione dell'elenco delle scuole certificate di aereo modellismo, sul proprio sito istituzionale, di cui l'Ente aveva notiziato la ricorrente con nota del 1.08.2014.

Si costituiva altresì l'Enac per resistere al ricorso.

Nella camera di consiglio del 09.01.2015 la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, dall'atto di costituzione di parte resistente emerge che l'elenco delle scuole certificate di aereo modellismo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Aereo Club d'Italia e, pertanto, l'istanza di accesso agli atti è stata soddisfatta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese del presente giudizio, esse sono liquidate in dispositivo in base al principio della soccombenza virtuale, sussistendo i presupposti di legge per il diritto di accesso, riconosciuto anche dall'Amministrazione resistente, ma solo dopo la presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna l'Aereo Club d'Italia al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)